

- 4 MAR 2019

19 MAR 2019



Città di Torre del Greco

(Città Metropolitana)

Ord. N. 056/R.O. del - 4 MAR 2019

IL SINDACO

Visto il D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152, e successive modifiche, ed in particolare la parte IV relativa alla gestione del servizio di Igiene urbana;

Dato atto che la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti urbani in ambito comunale costituisce attività di pubblico interesse finalizzata alla tutela dell'ambiente ed alla salvaguardia dell'igiene pubblica e il servizio di igiene urbana ai sensi dell'art. 1 comma 19 della Legge 12 giugno 1990 n°146 è da considerarsi un servizio pubblico essenziale la cui interruzione viola il principio del godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelata e potrebbe generare pregiudizio per la salute pubblica e pertanto, non soggetto ad alcuna interruzione;

Considerato, pertanto:

- che con provvedimento dirigenziale n. 63775 del 21.09.2018, si è disposta la revoca dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto del Servizio di raccolta dei rifiuti urbani, affidato in via di urgenza in data 29.06.2018 e nelle more della sottoscrizione del contratto, al Consorzio GEMA, con sede in Pagani (SA), alla Via Peroni, n. 14;
- che la revoca dell'aggiudicazione definitiva è stata disposta, all'esito del contraddittorio procedimentale, in conseguenza dell'accertato inadempimento del Consorzio GEMA che ha costantemente disatteso le prescrizioni del Capitolato Speciale di Appalto, del Piano Industriale e del Piano Operativo di Svolgimento dei Servizi, e che ha causato continui disservizi consistiti nella mancata e/o incompleta esecuzione delle prestazioni oggetto dell'affidamento e/o nella mancata attivazione dei servizi aggiuntivi e migliorativi che l'Impresa si era obbligata ad effettuare;
- che il provvedimento dirigenziale 6375/2018 ha fatto obbligo al Consorzio GEMA, in applicazione dell'art 17 del C.S.A., di proseguire il servizio fino all'individuazione di una nuova Impresa da parte dell'Amministrazione Comunale, e, comunque, per un periodo non superiore ai sei mesi;
- che con ricorso e successivi motivi aggiunti il Consorzio GEMA ha impugnato il richiamato provvedimento dirigenziale n. 63775/2018 innanzi al TAR Campania, Napoli, Sez. III, R.G. 718/2018;

- che il TAR Campania, con sentenza n. 7184/2018, ha accolto in parte il ricorso, annullando il provvedimento dirigenziale n. 63775/2018, nella parte in cui ha disposto la prosecuzione del Servizio fino all'individuazione di una nuova Impresa, e, comunque, per mesi sei, ex art. 17 C.S.A.;
- che, per effetto della pronuncia del Giudice Amministrativo, l'affidamento disposto a favore del Consorzio GEMA è divenuto definitivamente improduttivo di effetti giuridici, con la conseguenza che il Comune non dispone più di un'Impresa che possa provvedere all'espletamento del Servizio di Igiene Urbana;
- che, in data 20.12.2018, con delibera Consiliare n. 133 il Comune di Torre del Greco ha approvato un nuovo Piano Industriale che ha previsto l'espletamento del Servizio di Igiene Ambientale con il sistema cd. "Porta a Porta", in luogo di quello fondato sui "siti di prossimità", precedentemente adottato;
- che, in conseguenza della cessazione degli effetti del precedente affidamento e della avvenuta adozione di un nuovo Piano Industriale, si rende necessario l'espletamento di una nuova gara di appalto, per la cui indizione l'Amministrazione Comunale ha in corso di predisposizione tutta la necessaria documentazione;
- che con propria formale disposizione del 03.01.2019 prot. 453, nel prendere atto del parere dell'avv. Angelone, difensore dell'ente nel giudizio di cui sopra, rimesso con nota del 20.12.2018 prot. 89017, e sulla scorta dello stesso, e precisamente della esigenza che l'Ente si munisse di una nuova ditta, a mezzo di ordinanza *"extra ordinem"* da adottarsi ai sensi dell'art. 191 del Codice dell'Ambiente, ricorrendone i presupposti, in quanto nelle *"ipotesi in cui vi sia il fondato pericolo di emergenza sanitaria e/o di rischi all'igiene pubblica senza che rilevino le cause imputabili all'Amministrazione, a terzi o a fatti naturali che hanno generato la situazione di danno"* (cfr. *ex multis CdS, V, 9.12.1998 n. 1585*), formulava espressa linea di indirizzo al Dirigente del settore affinché rinnovasse una manifestazione di interesse tesa ad acquisire la disponibilità di ditte, idonee, ad assumere per mesi sei il servizio di cui all'oggetto.
- in aderenza al parere legale citato si rilevava l'opportunità di provvedere al rinnovo della manifestazione di interesse in modo da coinvolgere, nel procedimento eccezionale assunto, il maggior numero di imprese possibile sulla scorta di preservare comunque l'interesse pubblico e un corretto svolgimento del servizio.
- che il Consorzio GEMA, alla luce della sentenza Tar Campania nr. 7148/2018, fino ad oggi, ha proseguito il servizio, in via di fatto, in virtù di un titolo autorizzativo caducato dalla citata sentenza.

Atteso:

- che, nelle more dell'indizione e dell'espletamento della gara, l'Amministrazione Comunale è tenuta a munirsi di una nuova Impresa che possa provvedere allo svolgimento del servizio per un periodo stimabile di circa mesi sei, e, comunque per il minor lasso di tempo necessario alla conclusione della procedura selettiva pubblica;
- che, d'altronde, in ogni caso l'indizione della gara per l'appalto del servizio di igiene urbana è anche subordinata alla preventiva approvazione da parte del Consiglio Comunale della nuova tariffa del servizio di igiene urbana e del connesso bilancio previsionale comunale, passaggi che richiedono rispetto di proprie tempistiche;
- che l'Amministrazione Comunale di Torre del Greco ha promosso una manifestazione di interesse tesa all'individuazione dell'impresa che offra le migliori condizioni, sia da un punto di vista tecnico che da un punto di vista economico, di espletamento del servizio;
- che questa manifestazione di interesse è stata trasmessa con atto del Dirigente prot. n. 590 del 3.01.2019 a n. 41 Imprese e con note prot. 2762, 2763 e 2764 dell'11.01.2019 ad ulteriori 3 ditte;
- che, all'esito della disamina delle offerte prodotte, con note prot. n°9599 del 07.02.2019 a firma congiunta del RUP e del Dirigente Settore Igiene Urbana e n° 10137 del 08.02.2019, a firma del Dirigente del Settore Igiene Urbana, si trasmettevano gli esiti della procedura di cui sopra;
- che con note prot. n°10278 dell'08.02.2019 e prot. n°11952 del 15.02.2019 a firma del Dirigente dell'Avvocatura Comunale, si trasmettevano pareri di competenza sulla procedura adottata, nonché sull'individuazione della ditta affidataria;
- che sussiste la necessità di assicurare con assoluta urgenza il ripristino ed il mantenimento delle condizioni ordinarie di igiene e sanità pubbliche, ad evitare il crearsi di pericoli all'igiene pubblica ed alla pubblica e privata incolumità;
- che a questa situazione imprevista ed imprevedibile, e non riconducibile al comportamento colpevole dell'Amministrazione Comunale, non può farsi fronte con gli ordinari strumenti che l'Ordinamento giuridico appresta in capo agli Organi preposti;
- che la valutazione dell'idoneità del soggetto, attesa la straordinarietà ed eccezionalità del procedimento assunto, da ricondurre alla natura del provvedimento, *extra ordinem*, ex art. 191 Codice dell'Ambiente in combinato disposto con l'art. 50 del D.lgs nr. 267/2000, cui affidare il servizio, può essere rapportata alla verifica dei punti di forza e di debolezza delle manifestazioni di disponibilità fornite, sotto tutti gli aspetti, sia tecnico organizzativo che economico, e preordinata pertanto alla valutazione del

soggetto che renda le maggiori garanzie ad un corretto svolgimento del servizio.

- Si soggiunge che l'unico elemento da ritenersi indefettibile è il possesso dei requisiti di iscrizione all'Albo dei gestori ambientali per la categoria di riferimento, nonché, la verifica di assenza di misure interdittive, e, a maggior cautela, l'assenza di informativa antimafia ostativa, secondo le previsioni del d.lgs. n. 159 del 2011;
- Si richiama altresì quanto sostenuto dall' Anac con delibera n. 1375 del 21.12.2016, che, intervenendo sulla gestione del ciclo integrato dei rifiuti nella Regione Siciliana, sullo stato di attuazione della riforma e sull'analisi dei fenomeni distorsivi del corretto funzionamento del sistema, ha evidenziato *"Nulla evidentemente impedisce al Sindaco, in presenza di una fase di stallo per assicurare il servizio, di sostituirsi all'ente preposto adottando legittimamente le Ordinanze contingibili ed urgenti a tutela della salute pubblica e dell'ambiente"*;
- Si richiama anche l'orientamento giurisprudenziale formatosi in materia, secondo cui l'esecuzione del servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani deve in generale essere svolto con efficacia ed immediatezza a tutela del bene pubblico indicato dalla legge; pertanto qualora la necessità di provvedere si appalesi necessaria, specie al fine di prevenire eventuali ipotesi di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, il Sindaco può legittimamente ricorrere allo strumento dell'ordinanza contingibile ed urgente, anche ai sensi dell'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (*ex multis TAR Palermo n. 291 del febbraio 2017*);
- Preso atto, per quanto sopra rappresentato, che si è in presenza della eccezionale ed indifferibile necessità di provvedere urgentemente, con un rimedio *extra ordinem*, per assicurare la continuità di un servizio e prevenire situazioni di grave pericolo tali da determinare un grave pregiudizio di carattere igienico sanitario.
- Stante la necessità di tutelare l'igiene e la salute privata e pubblica in esito alle condizioni che si verrebbero a creare in caso di interruzione del servizio di igiene urbana, anche in termini di protezione e salvaguardia dei diritti fondamentali della comunità locale, che dalla interruzione del servizio "de quo" subirebbe un grandissimo nocumento;

Visto

- l'art 50, comma 5 del D.Lvo 267/00 che prevede l'esercizio del potere di ordinanza contingibile ed urgente, al fine di prevenire e/o eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;
- *"l'ordinamento riconosce in generale, al sindaco un potere di ordinanza ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D.Lgs. n°267/2000, espressione di un potere amministrativo extra ordinem, per fronteggiare situazioni di urgente*

necessità, nei casi in cui risultino insufficienti gli strumenti ordinari” (Cons. St. V, 2713/2015); “ Il ricorso all’istituto dell’ordinanza contingibile ed urgente per lo svolgimento del servizio (di igiene urbana) in quanto la situazione di pericolo per la salute pubblica e l’ambiente connessa alla gestione dei rifiuti, non fronteggiabile adeguatamente con le ordinarie misure, legittima comunque il Sindaco all’esercizio dei poteri extra ordinem riconosciutigli dall’ordinamento” (Tar Puglia, Lecce 486/2015)

- l'art. 191 del Codice dell'Ambiente (D. Lgs. 152/2006) che consente la possibilità, in situazioni eccezionali e per periodi di tempo limitati, che la gestione dei rifiuti venga effettuata "in deroga" alla normativa prevista dalla parte quarta del Codice stesso, quando ciò si renda indispensabile per la salute dei cittadini e l'ambiente;

Preso atto:

- inoltre delle varie note dell’ASL NA 3 SUD, tra cui la nota n°654 del 13.11.2018 e nota nr. 97 del 18.02.2019, con cui si sottolinea la grave problematica igienico sanitaria e la potenziale pericolosità per l’ambiente e l’igiene pubblica;
- della sussistenza della fattispecie, attesa l’eccezionalità della situazione, che legittima l’esigenza di avvalersi del potere conferito dal succitato disposto normativo.

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente riportate nel dispositivo della presente ordinanza, unitamente a tutti gli atti e note richiamate,

ORDINA

1. alla società Buttol srl (P.IVA 01078470257), in persona del suo Legale Rappresentante, con sede in Sarno alla via Roma n°90 (SA), l’espletamento del servizio di igiene urbana per la durata di mesi 6 (sei) ai patti e condizioni indicati nella nota prot. n°590 del 3.01.2019 e dagli atti successivi sopra richiamati, nelle more dell’indizione ed espletamento della gara di appalto del servizio entro giorni 7 (sette) dalla notifica della stessa.
2. Al Dirigente del settore competente a dar corso a tutte le attività necessarie e consequenziali per dare esecuzione alla presente ordinanza provvedendo a notificare al legale rappresentante della società Buttol srl, destinataria della stessa a mezzo pec buttolsrl@pec.it, nonché al legale rappresentante del Consorzio Gema, mediante p.e.c.: gema.consorzio@cgn.legalmail.it, anche al fine di rendere operativa e fattiva la presente ordinanza con i relativi adempimenti entro 7 giorni dalla notifica stessa.

DISPONE

che la presente ordinanza:

- Sia trasmessa al Prefetto di Napoli e comunicata al Presidente del Consiglio de Ministri, al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministro delle Attività Produttive, al Presidente della Regione Campania, nonché all'ATO Rifiuti, quale Autorità d'Ambito di riferimento per il Comune di Torre del Greco.
- Sia pubblicata sull'Albo Pretorio del Comune di Torre del Greco e sul sito Web Istituzionale dell'Ente per giorni 15 consecutivi ed inserita nell'apposita sottosezione della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente.
- Sia trasmessa ai Settori comunali, per quanto di loro competenza, per l'adozione dei provvedimenti consequenziali.

RENDE NOTO CHE

- avverso la presente ordinanza è ammesso la proposizione del ricorso, alternativamente al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania Sezione di Napoli o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla data di notifica della presente ordinanza o comunque dalla data di piena conoscenza del presente atto.

Torre del Greco li, 04.03.2019

Il Sindaco
Dr. Giovanni Palomba

